



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITA', RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. Carducci"

Scuola materna, elementare, media ad indirizzo musicale
PIAZZA TRIESTE 5 04024 GAETA -DISTRETTO 49 TEL/FAX 0771-460265
Email: LTC803008@ISTRUZIONE.it Posta certificata: ltic803008@pec.istruzione.it



Sito Istituz : <http://www.carduccigaeta.gov.it/> CODICE FISCALE: 90027900597

Prot.n.4443/IV.8

Gaeta, 10/08/2017

A tutti i genitori
A tutto il personale
All'Albo
Agli atti
Al Sito web

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie - disposizioni

Si comunica alle SS.LL. che il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito in legge il 28 luglio 2017, ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni obbligatorie e gratuite, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale nazionale", sono:

1. anti-poliomielitica
2. anti-difterica
3. anti-tetanica
4. anti-epatite B
5. anti-pertosse
6. anti-Haemophilus influenzae tipo b
7. anti-morbillo
8. anti-rosolia
9. anti-parotite
10. anti-varicella

L'obbligatorietà per le ultime quattro è soggetta a revisione ogni tre anni in base ai dati epidemiologici e delle coperture vaccinali raggiunte.

A queste 10 vaccinazioni se ne aggiungono quattro che il decreto prevede ad offerta attiva e gratuita, ma senza obbligo, da parte di Regioni e Province autonome:

- anti-meningococcica B
- anti-meningococcica C
- anti-pneumococcica
- anti-rotavirus.

Sono esonerati dall'obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

Il vaccino è posticipato:

- quando i soggetti si trovano in specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Ad esempio, quando versino in una malattia acuta, grave o moderata, con o senza febbre;

- per i soggetti immunizzati che hanno già avuto una delle malattie infettive.

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli asilo nido e alle scuole dell'infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.

Per gli alunni, invece, della scuola primaria e secondaria l'obbligo vaccinale non costituisce requisito d'accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori inadempienti possono essere applicate sanzioni pecuniarie.

Alla luce di quanto sopra, **il Dirigente scolastico per l'iscrizione a scuola chiede ai genitori o ai tutori la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:**

- idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni;
- idonea documentazione comprovante l'esonero per intervenuta immunizzazione per malattia naturale;
- idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento della somministrazione del vaccino (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
- copia della prenotazione dell'appuntamento presso la azienda sanitaria locale (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).

Il genitore può anche **autocertificare** l'avvenuta vaccinazione **utilizzando e consegnando in segreteria entro le date di seguito riportate, il modello allegato appositamente predisposto** e presentare successivamente copia del libretto delle vaccinazioni.

La semplice presentazione alla ASL della richiesta di vaccinazione consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la ASL provveda ad eseguire la vaccinazione (o a iniziarne il ciclo, nel caso questo preveda più dosi) entro la fine dell'anno scolastico.

Per l'**anno scolastico 2017/2018**, sono dettate specifiche **disposizioni transitorie:**

- **entro il 31 ottobre 2017** per la scuola dell'obbligo ed **entro il 10 settembre 2017** per i nidi e la scuola dell'infanzia per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione; per l'omissione, il differimento e l'immunizzazione da malattia deve essere presentata la relativa documentazione; coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL;
- **entro il 10 marzo 2018**, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione.

Nel caso in cui il genitore o tutore non presenti a scuola, nei termini previsti, la documentazione richiesta:

- i bambini da 0 a 6 anni non vaccinati non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia
- da 6 a 16 anni possono accedere a scuola.

In entrambi i casi il **dirigente scolastico o il responsabile dei servizi educativi è tenuto a segnalare la violazione alla ASL** entro dieci giorni; l'ASL contatta i genitori/tutori/affidatari per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo, non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesta formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

La **mancata osservanza dell'obbligo vaccinale** a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro**, proporzionata alla gravità dell'inadempimento (ad esempio: al numero di vaccinazioni omesse).

Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dalla ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla ASL.

In merito alla **formazione delle classi**, i minori non vaccinabili (ovvero quelli per cui la vaccinazione è stata omessa o differita) per ragioni di salute sono inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici comunicano all'ASL competente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

Dall'anno scolastico 2019/2020 è prevista un'ulteriore semplificazione degli adempimenti delle famiglie per l'iscrizione a scuola dei minori: gli istituti scolastici dialogheranno direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti, senza ulteriori oneri per le famiglie. Infine, una novità approvata il 20 luglio al Senato: **gli operatori sanitari, socio-sanitari e scolastici** devono presentare, nei luoghi in cui prestano servizio, una dichiarazione comprovante la propria «situazione vaccinale», al fine di informarne il proprio datore di lavoro.

Il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avvieranno, per l'anno scolastico 2017-2018 **iniziative di formazione del personale docente e iniziative di educazione degli alunni e degli studenti**, sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e delle associazioni di categoria delle professioni sanitarie.

ALLEGATI

1. Il «decreto-legge prevenzione vaccinale» a seguito della conversione in Legge da parte del Parlamento (28 luglio 2017).
2. MODELLO di AUTOCERTIFICAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rosaria Macera

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993)